REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - U.S.R. PER IL LAZIO

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI

DELL'ENOGASTRONOMIA E DELL'OSPITALITÀ ALBERGHIERA

"Pellegrino Artusi"

Circ. n.22

IPSEOA Pellegrino Artusi - Roma
Prot. 0008741 del 20/09/2022
I (Entrata)

Roma, 20 settembre2022

Ai genitori degli alunni
Al D.S.G.A.
Al personale ATA
Sedi e sito web

Oggetto: INDIVIDUAZIONE MEMBRI COMMISSIONE ELETTORALE

In vista del rinnovo del Consiglio d'Istituto, previsto per il prossimo mese di novembre, si rammenta alle SS. LL. l'O.M. 215/1991, che disciplina le Elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituto.

Ai sensi dell'O.M. citata, si rende necessaria, come atto preliminare, la nomina della Commissione elettorale: l'art. 24 recita in proposito: "*La commissione elettorale di istituto, nominata dal direttore didattico o preside, è composta da cinque membri designati dal Consiglio di istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto* (già individuati in occasione del Collegio Docenti del 12 settembre u.s, Proff. Ss Catania Gaetano Gaetano.catania@artusiroma.org e Catalano Manfredi Manfredi.catalano@artusiroma.org .), *uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nell'Istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nell'Istituto.*"

In allegato, vademecum con i compiti della Commissione.

Ai fini della nomina di detta Commissione, si invitano pertanto le varie componenti (genitori e personale ATA) a far pervenire sulla posta istituzionale (rmrh02000c@istruzione.it), mail di candidatura a membro della Commissione elettorale entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 01/10/2022 (nell'oggetto della mail, indicare: Commissione Elettorale).

Si precisa che la normativa citata, prevede che NON possono far parte della Commissione Elettorale coloro i quali intendano candidarsi in qualità di membri del prossimo Consiglio di Istituto, né coloro i quali faranno parte dei seggi elettorali.

Si invitano il D.S.G.A. e i rappresentanti dei Genitori a sollecitare i nominativi presso le rispettive componenti.

Certa della vostra collaborazione, si porgono distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Maura Lombardi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 D.Lgs. 39/93)

VADEMECUM COMMISSIONE ELETTORALE
RINNOVO CONSIGLIO D'ISTITUTO TRIENNIO SCOLASTICO 2022/2025

Premessa

La commissione elettorale è nominata dal Dirigente Scolastico ed è composta di cinque membri: 2 docenti, 1 A.T.A., 2 genitori, designati dal Consiglio d'Istituto o dallo stesso Dirigente Scolastico ove questo non vi provveda.

È presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti e che designa un Segretario.

Delibera a maggioranza con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.

I suoi poteri sono prorogati fino alla costituzione e all'insediamento della nuova commissione.

Possono costituirsi commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto purché sia assicurata la rappresentanza a tutte le categorie. Tuttavia sono validamente costituite anche se non sono rappresentate tutte le componenti.

I suoi membri non possono essere inclusi in liste di candidati.

Prima Riunione

Il Dirigente Scolastico comunica gli elenchi degli elettori, che ne devono recare cognome, nome, luogo e data di nascita, alla commissione elettorale che li forma ed aggiorna in ordine alfabetico distinti per le varie componenti e per ogni seggio elettorale e quindi li deposita presso la segreteria a disposizione di chiunque li richieda.

Seconda Riunione

La commissione elettorale verifica che:

a. Le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori appartenenti alla categoria e siano autenticate le firme dei presentatori;
b. Le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati appartenenti alla categoria e che le loro firme siano autenticate.

Provvede quindi a cancellare i nomi dei candidati inclusi in più liste, per i quali manchi uno di detti requisiti e a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi. Inoltre non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste.

Pertanto, qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino inferiori a quelli richiesti o sia riscontrata altra irregolarità, la commissione ne dà comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione e non oltre il terzo giorno successivo al termine di presentazione delle liste.

Le decisioni sono rese pubbliche entro 5 (cinque) giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste, con affissione all'albo e possono essere impugnate entro i successivi 2 (due) giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso all'U.S.R.

I ricorsi sono decisi entro 2 (due) giorni.

Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo ed inviate ai seggi elettorali.

La commissione elettorale designa i componenti dei seggi elettorali.